

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5351 del 19/11/2019
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO - GUALA PACK - CODICE PC05A0176
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5498 del 18/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con determina n. 4425 del 31/08/2019 è stata rilasciata a Safta S.p.a., C.F. 01969640067, la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite due pozzi ad uso industriale ed igienico ed assimilati ubicati al foglio n. 23, mappale n. 3759 del Comune di Piacenza con scadenza 31/12/2027, identificata con codice procedimento PC05A0176;
- in data 19/03/2019, prot. n. 44490, il sig. Gian Domenico Cappello, C.F. CPPGDM61H02B791J, procuratore della società Gualapack S.p.a., C.F. 01252890064, a seguito di fusione per incorporazione della società Safta S.p.a., ha richiesto il cambio di titolarità della concessione di cui al procedimento codice PC05A0176;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

ACCERTATO che:

- il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019;

- la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, pari a 3.060,30 euro era stata versata dalla società Safta S.p.a. in data 16/02/2018;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del cambio di titolarità della concessione codice pratica PC05A0176;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Gualapack S.p.a., C.F. 01252890064, fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice procedimento PC05A0176, ai sensi degli artt. 27 e 31 r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi, denominati pozzo 3 e pozzo 4, aventi una profondità di m. 97 dal p.c. (pozzo 3), e m. 120,7 dal p.c. (pozzo 4);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Arda 11, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 23, mapp. n. 3759; coordinate pozzo 3 UTM-RER X:556.308–Y:989.190 e coordinate pozzo 4 UTM-RER X:556.257 – Y:988.958;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 40,00 e portata media pari a 20,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 600.000,00;
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 3.103,15 euro è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 3.060,30 euro, è stata versata;

6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
9. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla società Gualapack S.p.a., C.F. 01252890064, codice procedimento PC05A0176.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi
 - Pozzo 3: con profondità di m 97 dal piano campagna, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm da 475 nel tratto iniziale fino a 300 mm in quello finale, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 59 e dotato di pareti filtranti fessurate posizionate alle seguenti differenti altezze: da 36,10 a 67,60 m; da 70,50 a 75,00 m; da 78,50 a 95,00 m;
 - Pozzo 4: con profondità di m 120,7 dal piano campagna, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm da 550 nel tratto iniziale fino a 300 mm in quello finale, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 84 e dotato di pareti filtranti fessurate posizionate alle seguenti differenti altezze: da 23,50 a 28,50; da 33,50 a 43,70; da 43,30 a 54,00; da 63,90 a 68,00; da 73,90 a 81,60; da 89,50 a 96,90; da 98,00 a 103,80;
2. Le opere di presa sono ubicate in Comune di Piacenza (PC), su terreno di proprietà del richiedente censito al foglio n. 23, mappale n. 3759; coordinate UTM 32 pozzo 3 X: 556.308 Y: 4.989.190 e pozzo 4 X: 556.257 Y: 4.988.958 .

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale ed igienico ed assimilati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 40 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 600.000.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.060,30 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il rappresentante titolato alla firma degli atti della società Gualapack, C.F. 01252890064 presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.